

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dell’Onorevole Alessio Butti

“Norme di contrasto alla fruizione illegale di contenuti trasmessi o diffusi in diretta tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi”

Presentata il 31 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI!

Da anni si parla di IPTV illegali. Sono servizi di streaming con i quali gli utenti fruiscono, previo il pagamento di un corrispettivo, della visione di tutti i canali delle migliori Pay TV nazionali ed internazionali, e in particolare delle dirette di eventi sportivi. Si tratta tuttavia di servizi illegali in quanto il soggetto che li assicura agli utenti (anche definito il “pirata”) non paga un solo euro ai titolari dei diritti e ai proprietari dei canali. Solo nella stagione sportiva appena trascorsa, 2017/2018, sono stati molti gli utenti (tra 1,2 e 1,7 milioni) che hanno potuto, dietro il pagamento di un canone molto contenuto, quasi irrisorio, versato a volte anche in contanti, e quindi non tracciabile, fruire della visione di partite in streaming della Serie A o della Champions League (ma anche di film, anche in prima visione).

Le IPTV illegali rischiano oggi di rovinare l'intero sistema delle comunicazioni ed incentivare sempre più la criminalità organizzata, che da anni si sta interessando da vicino del fenomeno illecito. Solo di recente, e grazie all'intesa attività degli operatori della comunicazione (in primis SKY e Mediaset), la giurisprudenza ha preso una forte posizione, arrivando a condannare per violazione delle disposizioni sul diritto d'autore chi installa un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato TV e connessione all'impianto satellitare, al fine di rendere “visibili i canali televisivi del gruppo SKY Italia in assenza della relativa smart card” (per tutte, Cassaz. Pen. III, 30 gennaio 2017 n. 46443).

Proprio muovendosi nella stessa direzione, anche il legislatore ha fatto un primo passo in avanti. Con l'approvazione della legge di

attuazione della legge europea del 2017, il legislatore, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167, ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di intervenire immediatamente e impedire anche in via cautelare tutti quei comportamenti che si risolvono in una violazione del diritto d'autore e conseguentemente la reiterazione degli illeciti (*"1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità medesima)"*).

Si è voluto in tal modo evitare che il pirata potesse continuare a operare illegalmente trincerandosi dietro la presunta irresponsabilità della piattaforma che ospita i contenuti (i server) o giovandosi dell'extraterritorialità (i server sono tutti fuori dall'Italia).

L'Autorità ha appena pubblicato le nuove modifiche al regolamento sul diritto d'autore che rendono esecutivo il sistema del *"notice and stay down"*: si obbligano così le piattaforme a

rimuovere i contenuti illeciti tentando di impedire la loro riproposizione sul mercato della distribuzione. Sistema che prevede anche provvedimenti cautelari inaudita altera parte (senza contraddittorio, cioè) da assumere entro tre giorni dall'istanza presentata dal titolare dei diritti.

Secondo l'incontro avvenuto in data 29 ottobre 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Lega di Serie A, il Presidente della Lega ha espresso un giudizio favorevole sul nuovo regolamento perché terrebbe conto delle istanze che provengono dal mondo del calcio migliorando gli strumenti di difesa del diritto d'autore.

In realtà, a nostro avviso, ciò non è ancora sufficiente.

Per gli eventi in diretta, infatti, la misura prevista nel regolamento AGCOM è del tutto improduttiva di sostanziali effetti, se effettuata successivamente alla diretta televisiva. Se poi si pensa che la tecnologia consente oggi a fornitori abusivi di aggiornare anche in tempo reale il DNS o gli indirizzi IP, ancorchè bloccati, anche nel corso della diretta dell'evento, lo sforzo dell'Autorità, sia pure encomiabile, risulta del tutto inutile. In questi casi, quindi, il pericolo che, nell'immediatezza del fatto, deve essere valutato dall'Autorità sulla base della tardività del provvedimento cautelare o della infruttuosità dello stesso, diventa l'elemento caratterizzante di una nuova e possibile procedura, quale quella oggi prevista dalla presente proposta di legge, che deve essere ancor più accelerata e immediata nel corso dell'evento stesso. E' evidente che, in questi casi, il presupposto per un rito agile e veloce per i soli contenuti in diretta è costituito da una sommaria e immediata valutazione dell'Autorità circa un ulteriore aggravamento dell'intensità del pregiudizio risentito dagli operatori televisivi e che rappresenta una situazione di eccezionale gravità e urgenza che merita una misura cautelare immediata e conservativa. Una sorta di mini procedimento cautelare che consente, come accade, ma in

altre forme, nel codice del processo amministrativo (art. 56 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), di richiedere la tutela cautelare al giudice monocratico nei casi di estrema urgenza prima ancora che il ricorso cautelare approdi in camera di consiglio ordinaria.

Come è noto, l'accesso a una IPTV illegale è subordinato alla presenza di tre elementi: a) un software in grado di leggere il flusso video, b) un file contenente la lista dei canali (la c.d. stringa) e c) un server che effettui lo streaming del flusso video.

Mentre nulla si può eccepire quanto ai software utilizzati dalle IPTV "pirata", in quanto sono tutti legali (da VLC ad applicazioni di Android/iOS create appositamente per gestire i flussi video), il problema vero consiste nella predisposizione della stringa e nella gestione del flusso attraverso un server così potente da non soffrire in caso di infinite connessioni da parte degli utenti.

Quanto alla seconda, occorre innanzitutto entrare in possesso di una stringa a pagamento. Infatti tutta l'attività (illecita) parte da un vero abbonamento ad un servizio di pay tv (il cui titolare, ricorrendone i presupposti, diventa ovviamente complice del reato perpetrato). I relativi Set Top Box (i decoder) e le Smart Card vengono tutti fatti confluire in veri e propri data center (in cui tipicamente, a fronte delle operazioni recenti della Guardia di Finanza, si possono trovare oltre 200 Set Top Box e Smart Card). Le uscite video dei Set Top Box vengono quindi convogliate in encoder HDMI → IP che, sfruttando appositi software gestionali e infrastrutture in cloud (Server e Content Delivery Networks), reindirizzano il segnale video verso server che spesso svolgono questo lavoro in modo legittimo e professionale. Per i sottoscrittori degli "abbonamenti pirata" è quindi sufficiente collegarsi con un codice di accesso al predetto server, fruendo dei servizi streaming abusivi.

Guardare i contenuti delle Pay TV senza pagare un regolare abbonamento può, e deve, determinare sanzioni salatissime non solo

agli utilizzatori finali, gli utenti consumatori, ma anche, e soprattutto, a chi esercita tale attività a fini di profitto economico. Vi sono state operazioni di smantellamento di centrali pirata sparse sul territorio e quasi sempre all'estero, centrali la cui attività consisteva nel decodificare il segnale criptato delle Pay TV (Sky e Mediaset in primis) e ritrasmetterlo via Internet verso decine e decine di clienti/utenti/consumatori. Il segnale viene portato in Italia da server che hanno sede quasi sempre all'estero, quasi sempre in Paesi Europei (in Francia e in Olanda soprattutto). In altre parole, occorre impedire ai nostri confini che i contenuti illegali possano entrare (rectius: rientrare) nel territorio italiano. Una sorta di blocco alla immigrazione digitale da parte di operatori considerati "pirati del web" e "abusivi" nella offerta di servizi illegali.

Come detto gli utenti consumatori rischiano molto: come detto sopra, citando la sentenza della Suprema Corte, rischiano una condanna molto pesante (pena di 4 mesi di carcere e 2.000 euro di multa).

Ma in realtà gli utenti sono l'ultima ruota della catena. Occorre colpire direttamente i c.d. intermediari nella *supply chain* della pirateria (telcos, marketplace, etc.) che trasportano il segnale, bisogna risalire alla, e intervenire sulla, fonte dell'illecito, sugli streaming server: bloccato il server, infatti, tutti i meccanismi di interfaccia degli utenti (che fanno uso di applicazioni, siti internet, decoder) sono resi inutilizzabili. E dato che è impossibile intervenire all'estero, se non attraverso procedure lente e inutili (persino attraverso rogatorie internazionali), occorre intervenire sugli Internet Service Provider, i c.d. prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto 70/03, che devono eseguire, senza alcuna contestazione di sorta, i provvedimenti di blocco di accesso (ai contenuti veicolati e fruibili illegalmente in diretta streaming) che ricevono dalle Autorità competenti.

Si rammenta che un obbligo verso questa direzione il legislatore lo aveva già posto: il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 riguardante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, già prevedeva (all’art. 17) che gli operatori della comunicazione fossero obbligati inserire nei contratti di licenza specifiche clausole volte alla protezione delle immagini degli eventi anche attraverso l’adozione di misure “che prevenivano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa”. Norma cui gli stessi licenziatari non hanno mai dato seguito, né troppa importanza.

Occorre quindi rafforzare le responsabilità delle piattaforme e degli intermediari, in particolare degli ISP, che devono scattare non solo quando esiste un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di controllo, ma anche nell’immediatezza del fatto, non appena vengono a conoscenza di un contenuto illegale che passa tra le proprie infrastrutture da parte di una Autorità Indipendente di controllo.

E’ sufficiente allora ricavare i principi e i criteri da applicare al caso di specie dal provvedimento dell’Alta Corte di Giustizia inglese del 13 marzo 2017 (caso: Premier League contra British Telecommunication/Plusnet PLC/SKY UK /TALKTALK Telecom /Virgin Media) che ha visto il coinvolgimento non solo degli ISP inglesi ma anche dei broadcaster e dei titolari dei diritti (Premier League) e che, per la prima volta, ha colpito non i siti web su cui sono fruibili i contenuti (le partite), ma direttamente gli streaming server, ubicati in Paesi stranieri, che appartengono a *hosting provider* che spesso, nonostante le segnalazioni, non cooperano con i titolari dei diritti.

Si mette così in piedi un processo in forza del quale il segnale originale del video delle partite (quello per intenderci, per limitarci ad un

esempio, con marchio SKY) viene copiato e poi inviato a tutti gli utenti che possono collegarsi al server tramite più interfacce, come applicazioni o account di siti web.

Gli ISP hanno un ruolo essenziale in tale processo e concorrono nella violazione. Essi infatti consentono agli utenti l’accesso ai server. E non possono non essere consapevoli di tale violazione, dato che, proprio durante il periodo di diffusione delle partite, accertano, con grande loro soddisfazione, un incremento del volume di traffico da loro gestito, con aumento esponenziale dell’utilizzo della banda larga. Incrementi che, una volta terminata la partita, calano drasticamente.

Questi repentini incrementi e successivi cali di consumo di banda larga e volume di traffico hanno fatto ritenere al giudice inglese di essere di fronte ad elementi fortemente indicativi, si potrebbe dire indiziari, di come alcuni di questi server siano utilizzati quasi unicamente per aggirare i controlli e che si attivino solo durante il periodo della partita. Non c’è poi nulla che possa far pensare al contrario circa la consapevolezza di tale attività illegale da parte degli ISP, anche solo come risultato dell’aumento del traffico dati nel momento della diretta, come per altro già monitorato dagli ISP stessi.

Correttamente il giudice inglese, nell’emanare l’ingiunzione nei confronti degli ISP, ha valutato bene gli interessi contrapposti: da un lato, il pubblico interesse a combattere le violazioni dei diritti del titolare dei diritti (Premier League, Lega di Serie A o Lega Basket di Serie A) e, dall’altro lato, la libertà degli ISP di non essere danneggiati nei loro servizi ed attività di business. Ed invero, andando ad oscurare od impedire l’accesso a tutti i server “sospettati” di convogliare il segnale pirata, c’è il rischio di “overblocking” cioè di fare ricadere nel blocco anche quei server che in realtà veicolano contenuti perfettamente legali.

Il sistema pensato dalla Corte inglese (definito un “live blocking order”, valido per la stagione sportiva ed applicabile solo nel momento in

cui si stanno per svolgere, o si stanno svolgendo, o sono appena concluse le partite) è molto semplice. Il titolare dei diritti compila una lista di indirizzi IP di alcuni server (quelli che presentino, sulla base di monitoraggio delle settimane precedenti, un volume e traffico di dati “sospetto” e che abbiano come principale scopo di facilitare e veicolare l’accesso ai contenuti illegali) e chiede al giudice, all’inizio della stagione, un’ingiunzione che viene notificata agli ISP. Questa ingiunzione viene emanata all’inizio di ogni stagione sportiva per permettere miglioramenti e correzioni della procedura. La black list viene aggiornata di settimana in settimana in modo da facilitare gli ISP nella identificazione dei nuovi server per il bloccaggio, permettendo allo stesso tempo il controllo dei precedenti server in lista, senza bloccarli ma tenendoli sotto sorveglianza.

Gli ISP bloccano, manualmente o grazie all’utilizzazione di sistemi automatizzati, immediatamente il flusso dei contenuti in tempo reale e soltanto per il periodo di tempo in cui le partite. Ovviamente la lista viene aggiornata di settimana in settimana e non occorre più l’intervento del giudice, ma esiste ormai una relazione continua tra il titolare dei diritti e gli ISP. A questo è sufficiente che l’ISP invii all’*hosting provider* una comunicazione che specifichi che l’accesso all’indirizzo IP è stato bloccato in Gran Bretagna per ordine del giudice (con il link internet pubblico dove trovare l’ingiunzione) e con l’avvertimento che l’*hosting provider* ha comunque il diritto di far valere le proprie ragioni avanti lo stesso giudice per ottenere modifiche all’ingiunzione o, ad esempio, il diritto di non veder più bloccato il proprio server.

Le stesse regole possono valere anche in Italia. Ovviamente, anche per non aggravare ancora di più la giustizia italiana e soprattutto visto la sua specifica competenza, non si può non affidare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di provvedere all’“ingiunzione” e al controllo della lista degli *hosting*

provider da cui partono gli indirizzi IP incriminati. Va sottolineato che un altrettanto potere di natura cautelare è già stato affidato all’Autorità grazie alla legge 167 del 2017, ma è un potere del tutto “discrezionale” e soprattutto non immediato, specie con riferimento ai contenuti in diretta, come gli eventi sportivi. Qui invece si vuole obbligare l’Autorità ad intervenire nell’immediatezza del fatto, in modo che non vi siano margini per gli ISP di potersi anch’essi muovere a loro discrezione, nei meandri delle proprie responsabilità.

Le norme oggi qui codificate non possono peraltro essere tacciate di essere in violazione con la normativa in tema di privacy e di trattamento dei dati personali e con lo Statuto dei lavoratori. In realtà, è questa, storicamente, la giustificazione addotta da chi non vuole porre un freno alle attività illecite. In realtà, agli ISP non si chiede di effettuare alcuna attività di monitoraggio e di sorveglianza sul flusso di dati, ma esclusivamente quello di obbedire ad un ordine, diciamo già “preconfezionato”, dell’Autorità. Attività che quindi non può che costituire base legittima del trattamento ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 679/2016 e, dall’altra, non viola l’articolo 4 della legge 300/70, prevedendo *ex lege* che i risultati di tale attività non possano essere utilizzati a fini disciplinari.

Si sarebbe dovuto richiedere agli ISP di dotarsi di sistemi che potessero consentire l’immediato blocco dei contenuti, come il c.d. sistema di *Deep Packet Inspection* o Dpi, la quale permette agli amministratori di Rete e ai provider di identificare e distinguere un certo tipo di pacchetti di dati da un altro in circolazione all’interno del loro network. Si tratta infatti di una delle tecniche più efficaci di monitoraggio delle comunicazioni Internet ed è riconosciuta da tutti come l’unico mezzo più efficace per prevenire le trasmissioni illecite sul web. Sistema che è stato approvato dall’ITU, *International Communication Union*. Troppi tuttavia i rischi paventati dagli operatori del settore, in particolare i rischi di violazione

della privacy delle comunicazioni che potrebbero provocare immediate strumentalizzazioni e, conseguentemente, ritardi nell'approvazione della presente proposta di legge.

Occorre invece, al solo fine di rendere maggiormente efficace la lotta che si intende perseguire con la presente proposta, da una parte, creare le condizioni di una Task Force permanente tra AGCOM, ISP e titolari dei diritti (che peraltro già lavorano insieme ma in modo poco coordinato), anche attraverso i c.d. *Truster Flaggers*, al fine di aggiornare in tempo reale tutte le informazioni relative ai nuovi IP e DNS utilizzati dai pirati, a garanzia dell'ordine di Stay Down impartito dall'Autorità o del provvedimento immediato previsto dalla presente proposta; dall'altra, prevedere sanzioni molto pesanti per chi non collabora e, soprattutto, non dà corso al provvedimento di blocco dell'accesso ai contenuti illegali. Si aggiunge inoltre un'altra norma, che va ad

integrare quella già stabilita dall'art. 17 del d.lgs. 9/2008 sopra indicata, contenente le sanzioni applicabili a coloro che violano i diritti di sfruttamento audiovisivo dei legittimi titolari o dei licenziatari. Tali sanzioni sono quelle previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore alla Sezione II del Capo III del Titolo III e le quali spaziano da sanzioni pecuniarie, anche di importo rilevante, fino alla reclusione.

E' prevista infine l'inclusione nell'elenco dei reati-presupposto di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 degli illeciti penali di omessa esecuzione del blocco dell'accesso ai contenuti illegali notificato dall'Autorità. Oggi la legge 231 prevede la revoca delle licenze soltanto come conseguenza della sentenza di condanna. Con la norma qui prevista, invece, sarà l'Autorità a verificare se e come può essere sospesa o revocata la licenza senza aspettare la condanna dei un giudizio ordinario.

PROPOSTA DI LEGGE

" Norme di contrasto alla fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi "

CAPO 1

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla Legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941 n. 633, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44), dal Codice delle comunicazioni elettroniche (approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259) e dal decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 sulle comunicazioni elettroniche, e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 2 della 20 novembre 2017 n. 167 e del conseguente regolamento adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di tutela del diritto d'autore, disposizioni volte a contrastare il fenomeno della illecita immissione e della fruizione illegale di contenuti audiovisivi tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi, con particolare riferimento a quei contenuti oggetto di trasmissione e diffusione di programmi audiovisivi in diretta.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) «*Autorità*»: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - b) «*Codice*»: il Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con decreto legislativo 1 agosto 2003 n.

259;

- c) «*contenuti in diretta*»: ai fini dell'applicazione della presente legge, la trasmissione del programma o con qualsiasi tecnologia, anche via streaming, in diretta da parte dei fornitori abusivi senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti ;
- d) «*Decreto*»: il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70 recante «*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*»;
- f) «*hosting provider*»: i soggetti proprietari o che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di server cui vengono allocati i contenuti in diretta e a cui si collegano, mediante le infrastrutture dei prestatori, gli utilizzatori finali per il mezzo di applicazioni, siti internet, decoder al fine della fruizione illegale degli stessi contenuti in diretta;
- f) «*motori di ricerca*»: i soggetti che raccolgono dati, li estraggono, li registrano e li organizzano successivamente nell'ambito di programmi di indicizzazione, li conservano nei propri server e, eventualmente, li comunicano e li mettono a disposizione degli utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche, in modo automatico secondo formule e algoritmi che ne indicano il grado di rilevanza secondo una specifica chiave di ricerca;
- g) «*piattaforme*»: le piattaforme digitali, gratuite o a pagamento, che permettono, ai fini della presente legge, agli utilizzatori finali di scaricare e acquistare applicazioni sui propri dispositivi o sui computer che facilitano la fruizione illegale dei contenuti in diretta, ovvero che permettono agli utilizzatori finali, all'interno di un social network, di fruire illegalmente in modo diretto dei contenuti illegali;
- f) «*prestatori*»: i prestatori di servizi della società dell'informazione operanti sul territorio italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) del Decreto. Si intendono prestatori ai fini dell'applicazione della presente legge anche ai c.d. prestatori stabiliti che offrono servizi basati sulla condivisione dei contenuti diffusi direttamente dagli utenti tramite i servizi sotto il controllo giuridico dei prestatori anche stabiliti;
- g) «*programma*»: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g), del Testo Unico, consistente in opera protetta dal diritto d'autore o dai diritti connessi;
- h) «*Regolamento*»: il regolamento adottato dall'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto;
- i) «*reti di comunicazione elettronica*»: le reti definite dall'articolo 1, comma 1, lettera dd) del Codice;

- n) «*fornitore abusivo*» chiunque, attraverso una propria infrastruttura tecnologica o l'utilizzo di apparati e servizi forniti, anche lecitamente, da terze parti, rende disponibili, mediante accessi ai siti o attraverso applicazioni o decoder, agli utilizzatori finali, dietro corrispettivo non necessariamente in valuta avente corso legale, moneta elettronica o altra forma di corresponsione di un compenso, i contenuti in diretta;
- l) «*stagione sportiva*»: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre di norma tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;
- l) «*streaming*»: flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dell'utente;
- m) «*Testo Unico*»: il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44;
- n) «*titolare dei diritti*»: ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto d'autore o dei diritti connessi dei contenuti in diretta;
- n) «*utilizzatore finale*»: la persona fisica che, a fronte di un corrispettivo non necessariamente in valuta avente corso legale, moneta elettronica o altra forma di corresponsione di un compenso, fruisce di contenuti in diretta illecitamente resi disponibili dai fornitori abusivi.

CAPO 2

Procedimento immediato

finalizzato alla disabilitazione all'accesso di fornitori abusivi in modo da impedire la fruizione illegale di contenuti in diretta sulle reti di comunicazione

Articolo 3

Provvedimento di disabilitazione all'accesso dell'Autorità

1. Nei casi di estrema gravità ed urgenza, l'Autorità ordina ai prestatori, con provvedimento inaudita altera parte, la disabilitazione all'accesso ai contenuti in diretta sui siti dei fornitori abusivi mediante blocco di tutti gli indirizzi IP e/o i DNS, anche

congiunto, provenienti da uno o più server di *hosting provider*, immediatamente dopo aver ricevuto apposita domanda del titolare dei diritti. La disabilitazione all'accesso ai contenuti in diretta da parte dell'Autorità riguarda esclusivamente il periodo in cui viene diffuso il contenuto in diretta. Il provvedimento può riguardare più blocchi nell'ambito di uno stesso giorno solare ovvero, nel caso di eventi sportivi, più blocchi ripetuti per una intera giornata sportiva.

2. Il titolare di diritti deve inoltrare la domanda chiedendo che, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti in diretta da parte degli utilizzatori finali, sia adottata immediatamente in tempo reale la misura della disabilitazione all'accesso agli indirizzi IP e/o dei DNS, anche congiuntamente tra loro, provenienti da uno o più server degli *hosting provider*. A tal fine, il titolare dei diritti deve motivare la domanda allegando documentazione a supporto, ivi inclusa una lista degli indirizzi IP e/o dei DNS e dei server da cui provengono e da cui stanno per essere, o sono diffusi o sono stati diffusi i contenuti in diretta. Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti e comunicata all'Autorità.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori, ai titolari dei diritti destinatari del provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e alle piattaforme ai sensi del successivo articolo 7, nonché alla European Union Internet Referral Unit di Europol. Il prestatore esegue senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell'Autorità disabilitando tutti gli indirizzi IP e/o i DNS, anche congiuntamente tra loro, provenienti dai server indicati nella lista notificata dall'Autorità o comunque adottando tutte le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti in diretta da parte degli utilizzatori finali per

tutto il periodo in cui essi vengono veicolati dai fornitori abusivi. L'Autorità deve altresì trasmettere, o far sì che il prestatore trasmetta, il provvedimento di cui al presente articolo 3 anche all'*hosting provider* il cui server e i cui indirizzi IP e/o i DNS, anche congiuntamente tra loro, non hanno accesso in Italia per il periodo di diffusione dei contenuti in diretta.

4. Con la notifica di cui al precedente comma 3, si instaura d'ufficio il procedimento abbreviato di cui all'articolo 9 del Regolamento, anche ai fini di cui al successivo articolo 4.
5. Il procedimento di cui al presente articolo 3 si applica anche ai titolari dei diritti che ritengono che la diffusione di un programma o di parti di esso inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o di un catalogo di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione dei propri diritti d'autore o dei propri diritti connessi.
6. Al fine termine della giornata sportiva, l'Autorità trasmette alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. A loro volta, tali soggetti informano senza indugio la medesima Procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento del predetto provvedimento e comunicano se, nell'ambito di tali attività, siano venuti a conoscenza di dati o informazioni che possano consentire l'identificazione dei fornitori abusivi.

Articolo 4
Reclamo

al provvedimento di disabilitazione all'accesso.

1. Al fine di evitare che dal provvedimento di cui all'articolo che precede e, in particolare, dal blocco degli indirizzi IP e/o dei DNS, e dei relativi server in Italia nel periodo di trasmissione dei contenuti in diretta, possano emergere pregiudizi per un soggetto terzo che legittimamente utilizza quello stesso server oggetto del provvedimento di blocco, tale soggetto può inoltrare all'Autorità, senza alcun onere o costo, anche amministrativo, il reclamo previsto dall'articolo 9 Regolamento, chiedendo la sospensione immediata del provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 3 ovvero la modifica parziale del provvedimento medesimo.
2. Il reclamo di cui al comma 1 può essere presentato anche dall'*hosting provider* il cui server è oggetto del provvedimento di disabilitazione.
3. L'Autorità, ricevuto il reclamo, qualora ritenga, dopo essersi consultata con il titolare dei diritti e con i prestatori coinvolti dal provvedimento di cui all'articolo 3, che la disabilitazione possa pregiudicare i diritti soggettivi del reclamante, revoca – in tutto o in parte – il provvedimento di cui all'articolo 3 ordinando ai prestatori di riabilitare il server dell'*hosting provider* o anche solo alcuni degli indirizzi IP o dei DNS, specificando ai prestatori le modalità di applicazione del provvedimento.

Articolo 5 *Struttura operativa*

1. L'Autorità coordina l'attività di attuazione del provvedimento di disabilitazione di cui all'articolo 3 ovvero le modalità esecutive di quanto previsto all'articolo 4, istituendo una struttura operativa, che deve essere attiva prima e nel corso della trasmissione o diffusione dei contenuti in diretta. A tale

struttura devono partecipare, di volta in volta, anche da remoto, i prestatori e titolari dei diritti interessati, anche attraverso propri collaboratori o incaricati, che devono tra loro collaborare anche al fine di aggiornare la lista di cui all'articolo 3 e scambiarsi tutte le informazioni relative ai nuovi IP e DNS utilizzati dai pirati.

2. All'onere derivante dal funzionamento di tale struttura, si provvede mediante un contributo annuale a carico dei prestatori e un ulteriore contributo per ciascuna domanda, istanza e reclamo presentati dai titolari dei diritti secondo i procedimenti indicati nel Regolamento e il procedimento immediato di cui al precedente articolo 3. Gli importi dei contributi sono determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge e aggiornati annualmente in ragione del carico generato dai procedimenti.
3. Tutte le comunicazioni effettuate in applicazione della presente legge devono avvenire mediante posta elettronica certificata, salvo le comunicazioni destinate a soggetti ubicati o residenti all'estero, per le quali sarà sufficiente, ai fini della prova dell'invio, la posta elettronica semplice dell'Autorità.
4. I prestatori inviano con periodicità annuale all'Autorità l'elenco analitico di quanto disposto in adempimento alle prescrizioni di cui alla presente legge.

Articolo 6

Conformità alle disposizioni in materia di privacy e in materia di lavoro.

1. Il trattamento dei dati personali per le finalità di contrasto alla fruizione illegale dei contenuti in diretta nei termini specificati

all'articolo 3 costituisce base legittima del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ed è eseguito, se del caso, senza l'osservanza dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma a pena di inutilizzabilità dei risultati a fini disciplinari.

2. La disabilitazione mediante blocco degli indirizzi IP e/o dei DNS, anche congiuntamente tra loro, di cui all'articolo 3 è operata dai prestatori in conseguenza del provvedimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e non quale adempimento di un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che sta trasmettendo o memorizzando, né di obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che sono già stati oggetto del provvedimento immediato di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Obblighi a carico dei motori di ricerca e delle piattaforme

1. Al fine di impedire che gli *hosting provider* possano essere facilmente raggiungibili da parte degli utilizzatori finali attraverso siti web o pagine Internet dei fornitori abusivi, ovvero delle applicazioni o delle pagine Internet messe a disposizione dalle piattaforme, tutti i motori di ricerca e tutte le piattaforme devono in tempo reale provvedere immediatamente, rispettivamente, a deindicizzare tali siti web e tali pagine Internet e a eliminare dai propri store on line le applicazioni e le pagine Internet, subito dopo che sia stato loro notificato il provvedimento di cui all'articolo 3 da parte dell'Autorità.

CAPO III Sanzioni

Articolo 8

Sanzioni di natura penale e responsabilità amministrativa degli enti

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque omette o ritarda di dare esecuzione al provvedimento di disabilitazione in tempo reale di cui all'articolo 3 o di effettuare le attività specificate all'art. 7 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. All'articolo 25-nonies del decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dall'art. 8 della presente legge si applica all'ente la sanzione fino a cinquecento quote». Al comma 2 del medesimo articolo, la frase "nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1" è sostituita dalla seguente: "nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi 1 e 1-bis".

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 8, la mancata adozione delle misure di cui all'articolo 3, rilevata dall'Autorità Comunicazioni anche attraverso l'uso della Polizia Postale o della Guardia di Finanza, è soggetta alla sanzione amministrativa della sospensione immediatamente esecutiva fino a un massimo di sei mesi delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione.
2. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente comma: «2. Le violazioni dei diritti di sfruttamento audiovisivo degli eventi realizzate in pregiudizio dei legittimi titolari o licenziatari degli stessi, sono soggette alle sanzioni di cui alla Sezione II, del Capo III,

del Titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Articolo 10
Il Regolamento

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adeguamento del Regolamento alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione alla presente legge mediante la struttura di cui all'articolo 5.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.